

Statuto del Circolo Giovani Giuristi Zurigo

Capitolo 1: Natura e scopo della società

Articolo 1: Costituzione

1. Sotto la denominazione "Circolo Giovani Giuristi Zurigo" è stata costituita fra gli studenti ticinesi presso la facoltà di diritto dell'Università di Zurigo un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Zurigo e regolata dal presente statuto.
2. Il Circolo non appartiene a nessun gruppo politico o confessionale. La lingua ufficiale è l'italiano.

Articolo 2: Natura e sede della società

1. Il Circolo si prefigge di rafforzare lo spirito di amicizia fra i soci e di mantenere saldi i legami con chi ha già terminato gli studi. In particolare il Circolo ha lo scopo di aiutare le matricole nella loro integrazione nella realtà universitaria e di organizzare regolari incontri con personalità legate al diritto, all'economia, alla cultura e alla politica.
2. La sede sociale si trova presso il domicilio della persona di riferimento definita dal Consiglio direttivo.

Capitolo 2: Soci

Articolo 3: Soci

Il Circolo si compone di soci junior, soci senior e soci onorari.

Articolo 4: Soci junior

1. Possono far parte del Circolo quali soci junior le studentesse e gli studenti che soddisfano alternativamente almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. sono attinenti o domiciliati nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;
 - b. hanno frequentato le scuole nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;
e inoltre:
 - c. sono regolarmente immatricolati presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Zurigo.
2. In casi speciali il Consiglio direttivo può ammettere altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

Articolo 5: Soci senior

1. Possono far parte del Circolo quali soci senior le studentesse e gli studenti e che soddisfano alternativamente almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. sono attinenti o domiciliati nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;
 - b. hanno frequentato le scuole nel Canton Ticino oppure nelle zone italofone del Canton Grigioni;
e inoltre alternativamente:
 - c. hanno ottenuto la licenza presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Zurigo;
 - d. hanno ottenuto il *Bachelor of Law* o il *Master of Law* presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Zurigo
2. In casi speciali il Consiglio direttivo può ammettere altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

Articolo 6: Soci onorari

1. Sono proclamati soci onorari le persone che hanno contribuito in maniera eminente allo sviluppo e al conseguimento dei fini sociali perseguiti dal Circolo come pure le persone che con la loro attività si sono adoperate in maniera significativa in favore degli studenti di diritto. Si è soci onorari illimitatamente.
2. L'Assemblea generale dei soci proclama i soci onorari su proposta del Consiglio direttivo.
3. I soci onorari esercitano gli stessi diritti di un socio senior.

Articolo 7: Quote sociali

1. L'esercizio dei diritti societari è subordinato al versamento della quota sociale e all'adempimento di tutti gli obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione.
2. Le quote sociali sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo a seconda del bisogno finanziario dell'Associazione. L'ammontare della quota va reso pubblico alla prima Assemblea generale e per iscritto.
3. Il Consiglio direttivo può dispensare taluni membri dal versamento della quota sociale, qualora si fossero prodigati per la buona riuscita di eventi e attività del Circolo.

Articolo 8: Dimissioni ed esclusioni

1. L'Assemblea decidere l'esclusione per infrazione agli statuti del Circolo.
2. Il Consiglio direttivo può decidere un'esclusione qualora un membro si sia reso colpevole di grave infrazione agli statuti del Circolo o abbia causato pregiudizio all'Associazione. Tale decisione deve essere motivata per iscritto nei confronti del membro escluso.
3. Il membro escluso può interporre ricorso all'Assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Consiglio direttivo entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. Il Consiglio direttivo si riserva il diritto di prendere misure nel caso in cui con il socio dimissionario ci fossero delle pendenze pecuniarie.

Capitolo 3: Patrimonio sociale

Articolo 9: Costituzione

Il patrimonio sociale del Circolo è costituito dalle quote sociali, dalle sponsorizzazioni da parte di aziende, enti e associazioni così come da donazioni da parte di terzi.

Articolo 10: Gestione del patrimonio

1. Per obbligare validamente il Circolo sono necessarie le firme del Presidente o di chi ne fa le veci e di un altro membro del Consiglio direttivo.
2. Il Consiglio direttivo può concedere procure speciali ad un suo membro per il disbrigo di negozi ordinari.

Capitolo 4: Organi della società

Articolo 11: Struttura del Circolo

Gli organi del Circolo sono:

1. l'Assemblea generale;
2. il Consiglio direttivo;
3. i Revisori dei conti.

Articolo 12: Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci.
2. La qualità di socio attivo con diritto di voto e di eleggibilità si acquista versando la quota sociale.

3. Riunioni:

- a. Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta per anno.
- b. L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo con almeno sette giorni di preavviso. Eventuali trattande inerenti l'ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto anche in forma elettronica al Consiglio direttivo al più tardi tre giorni prima dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo pubblica sull'Organo ufficiale l'ordine del giorno definitivo e la convocazione almeno due giorni prima dell'Assemblea. L'ordine del giorno viene trasmesso 2 giorni prima dell'Assemblea tramite posta elettronica..
- c. L'Assemblea generale si può riunire straordinariamente quando tre membri del Consiglio direttivo o 1/5 dei soci attivi lo richiedano. La richiesta da parte dei soci deve essere scritta, firmata ed indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria.
- d. L'Assemblea generale può deliberare soltanto alla presenza di 1/4 dei soci. Per revisioni totali o parziali dello statuto è necessario il 50% dei soci junior. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di tre membri del Consiglio direttivo o di 1/5 dei soci presenti in Assemblea è possibile svolgere uno scrutinio a voto segreto o per appello nominale. In caso di parità la votazione verrà rifatta. Se anche nella seconda votazione l'esito è pari allora varrà doppio il voto del presidente in carica. Per l'approvazione o il rifiuto di temi in votazione vale generalmente la maggioranza semplice, tranne nei casi specifici menzionati dal presente statuto. La candidatura di un socio assente ingiustificato non è presa in considerazione. Il voto per procura non è valido.
- e. Un socio è escluso dal diritto di voto nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica fra lo stesso e il Circolo.

4. Compiti:

- a. Elezione del Presidente dell'Associazione.
- b. Elezione dei membri del Consiglio direttivo.
- c. Elezione dei Revisori dei conti.
- d. Approvazione del rapporto del Presidente, del rapporto dei revisori e dei conti d'esercizio.
- e. Adozione o modifica degli statuti.
- f. Decisione in prima istanza sull'eventuale espulsione di un socio.
- g. Decisione in seconda istanza sull'eventuale espulsione per motivi gravi di un socio da parte del Consiglio direttivo.
- h. Nomina dei soci onorari.
- i. Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea.

Articolo 13: Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è un organo collegiale composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea generale. Le candidature devono pervenire al Consiglio direttivo per iscritto o in forma elettronica al più tardi due giorni prima dell'Assemblea. Nel caso vi siano più di sette candidati si deve ricorrere a una elezione tramite scrutinio segreto.
2. La nomina dei membri del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti avviene per maggioranza semplice dei voti dell'Assemblea. L'elezione può avvenire solo dopo regolare candidatura. La revoca degli stessi avviene a maggioranza dei 2/3 dei presenti previa l'iscrizione quale regolare trattanda proposta da socio.
3. Il Consiglio direttivo resta in carica un anno ed i membri sono rieleggibili illimitatamente.
4. A elezione avvenuta il nuovo Consiglio direttivo definisce i propri ruoli al proprio interno, ad eccezione del Presidente, definito dall'Assemblea.
5. Per obbligare validamente il Circolo sono necessarie le firme del Presidente o di chi ne fa le veci e di un altro membro del Consiglio direttivo.
6. Il Consiglio direttivo può adottare indipendentemente un regolamento interno che ne regoli l'attività. Il regolamento va pubblicato sul sito web dell'Associazione. Di regola le decisioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Valgono i seguenti punti:

- a. È delegata al Consiglio direttivo (senza consultazione preventiva dell'Assemblea) la facoltà di istituire commissioni "ad hoc" per l'analisi di specifici problemi e il coordinamento delle attività che l'Assemblea intende svolgere.
 - b. Lo stesso Consiglio direttivo ha la facoltà di scioglierle quando riterrà esaurita la loro funzione.
8. Il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea.

Articolo 14: Compiti dei membri del Consiglio direttivo

1. Il Presidente (*primus inter pares*) rappresenta il Circolo verso terzi, convoca e dirige le riunioni ed è tenuto a redigere una relazione annuale sull'attività del Circolo. È rieleggibile una sola volta per una durata massima della carica di due anni complessivi. Dirige l'Assemblea e può espellere da una seduta il socio che dopo ripetuti richiami continui a disturbare il regolare svolgersi delle discussioni.
2. Il Vice-Presidente che funge da sostituto del Presidente fa le veci del Presidente in sua assenza e collabora attivamente con gli altri membri del Direttivo.
3. Ogni membro del Consiglio direttivo è tenuto a consegnare al termine del suo mandato tutto il materiale sociale in suo possesso al suo successore e a istruirlo diligentemente.

Articolo 15: Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono due..
2. La loro durata in carica è di un anno e sono rieleggibili illimitatamente.
3. Essi svolgono la loro funzione come prescritto dalla legge.
4. L'approvazione dei conti può avvenire solo dopo lettura del rapporto di revisione.
5. La responsabilità del Consiglio direttivo uscente termina con tale approvazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Articolo 16: Impegni e debiti

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti del Circolo. Gli impegni ed i debiti sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio del Circolo.

Articolo 17: Revisione degli statuti

Le proposte di revisione devono essere inviate per iscritto al Consiglio direttivo. Tali proposte vengono accettate se firmate da un socio e giungono almeno due settimane prima dell'Assemblea ordinaria. I cambiamenti proposti possono essere ratificati singolarmente.

Articolo 18: Scioglimento

Lo scioglimento può essere pronunciato solo quando i soci sono ridotti al solo Consiglio direttivo. In questo caso i fondi e i materiali sociali vengono devoluti in beneficenza.

Articolo 19: Entrata in vigore degli statuti

Il presente statuto approvato dall'Assemblea costituente del Circolo Giovani Giuristi in Zurigo riunitasi martedì 9 gennaio 2007 a Zurigo, entra immediatamente in vigore, abrogando ogni altra disposizione statutaria.

Zurigo, 9 gennaio 2007

Modifiche

Statuto modificato mercoledì 18 aprile 2012 in occasione dell'Assemblea generale ordinaria.

Statuto modificato mercoledì 28 febbraio 2013 in occasione dell'Assemblea generale ordinaria.

Statuto modificato lunedì 14 aprile 2014 in occasione dell'Assemblea generale ordinaria.